ANALISI GIURIDICA E SINTESI OPERATIVA CASS. PEN. I, 28/09/26 n° 34755

Omessa esibizione del permesso di soggiorno e del documento identificativo: obblighi dello straniero, nozione di «giustificato motivo» e limiti alla discrezionalità del giudice.

L'aspetto centrale della pronuncia è che la conoscenza personale dello straniero da parte degli operatori di polizia non sostituisce l'esibizione dei documenti, perché il controllo deve consentire di verificare anche la loro attualità, validità e regolarità. Inoltre, il «giustificato motivo» dell'omessa esibizione deve essere concreto, pertinente alla finalità della norma e valutabile sulla base di circostanze verificabili e non può essere individuato dal giudice in una presunta natura vessatoria o discriminatoria del controllo senza elementi fattuali che la sostengano.

La Cassazione accoglie il ricorso del Procuratore generale e annulla la sentenza assolutoria, rinviando al Tribunale per un nuovo giudizio. Non pronuncia quindi una condanna definitiva dell'imputato, il giudice del rinvio dovrà rivalutare il caso nel rispetto dei principi indicati dalla Corte.

Ricostruzione dei fatti e decisione

Profilo	Contenuto risultante dalla sentenza
Norma contestata	Art. 6, comma 3, D.Lgs. 286/1998
Contesto	Controllo dei Carabinieri successivo a una rissa, in una situazione descritta come ancora tesa
Condotta contestata	Omessa esibizione del permesso di soggiorno e di un documento identificativo
Situazione documentale	L'imputato risultava titolare di regolare permesso di soggiorno, accertato successivamente in caserma
Giustificazione immediata	Dichiarava di non avere con sé il permesso e di possedere la denuncia di smarrimento della carta d'identità
Giustificazione resa in dibattimento	Aveva lasciato a casa il permesso per timore di perderlo
Decisione di primo grado	Assoluzione perché il fatto non sussiste; il giudice aveva considerato il controllo privo di concreta utilità e potenzialmente reiterativo o discriminatorio
Decisione della Cassazione	Ricorso del Procuratore generale accolto; annullamento con rinvio

Il punto decisivo non è se l'imputato possedesse effettivamente un permesso di soggiorno, ma se avesse ottemperato all'obbligo di esibirlo oppure avesse addotto un giustificato motivo idoneo a spiegare l'omissione.

Qual è l'interesse tutelato dall'art. 6, comma 3

Secondo la Corte, la disposizione mira a consentire l'identificazione certa dello straniero e la verifica:

- della sua identità;
- del possesso materiale dei documenti richiesti;
- della regolarità e validità del permesso di soggiorno e del documento identificativo.

Ne consegue che la semplice conoscenza personale dell'interessato da parte dell'agente non è sufficiente, sapere che a una persona è stato rilasciato un permesso non permette di stabilire, senza ulteriori verifiche, che quel permesso sia ancora valido, non scaduto e non revocato.

La successiva identificazione in caserma, pertanto, non rende automaticamente irrilevante la precedente mancata esibizione. La Corte richiama, a sostegno di questo principio, la giurisprudenza relativa al rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.

Che cosa significa «senza giustificato motivo»

La clausola «senza giustificato motivo» richiede una valutazione concreta, non una giustificazione puramente soggettiva o ipotetica.

La sentenza richiama due criteri interpretativi:

1. **Immediatezza**: la ragione dell'omissione deve essere, secondo la giurisprudenza citata, addotta nell'immediatezza, così da permettere agli operatori di verificarne la veridicità.
2. **Liceità e concretezza**: la ragione deve essere compatibile con regole comportamentali lecite e deve avere consistenza effettiva rispetto all'obbligo violato.

La Corte contesta al giudice di primo grado di aver valorizzato il timore di perdere il documento, riferito soltanto in dibattimento, e di aver individuato autonomamente un'asserita natura discriminatoria del controllo, che l'imputato non aveva allegato nei termini riportati dalla sentenza e che non risultava sostenuta da elementi concreti.

Attenzione operativa: non basta che una persona affermi di non avere con sé il documento. Occorre distinguere tra la semplice dichiarazione di assenza del documento e una ragione concreta, tempestivamente rappresentata e verificabile, che possa giustificarne la mancata esibizione.

La conoscenza personale non esclude il controllo

La Cassazione censura espressamente l'idea che una richiesta di esibizione sia inutile perché lo straniero è conosciuto dagli operatori o è già stato controllato in precedenza.

La richiesta può conservare una funzione concreta proprio perché la situazione documentale può essere cambiata. La ripetizione del controllo, in tempi e contesti differenti, non è di per sé vessatoria o superflua.

La Corte precisa inoltre che la natura discriminatoria del controllo non può essere desunta dalla sola nazionalità straniera, quando la richiesta è diretta ad adempiere un obbligo previsto dalla legge. Ciò non equivale, naturalmente, ad autorizzare condotte arbitrarie: un eventuale comportamento effettivamente discriminatorio o abusivo richiederebbe una valutazione basata su fatti specifici.

Il contesto del controllo e la legittimità della richiesta

Nel caso esaminato, gli operatori erano intervenuti dopo una rissa e avevano riferito di aver percepito una situazione di tensione e pericolo. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto che la richiesta di identificazione era comprensibile nel contesto, ma aveva poi definito il controllo inutile, reiterativo o discriminatorio.

Per la Cassazione, questa conclusione è incoerente: la motivazione non spiegava quali fatti concreti rendessero la richiesta vessatoria o discriminatoria, né perché la conoscenza personale dell'interessato potesse sostituire la verifica della validità dei documenti.

La decisione non stabilisce che qualsiasi richiesta di documenti sia sempre legittima a prescindere dal contesto. Stabilisce, più precisamente, che la sua inutilità o natura discriminatoria non può essere affermata arbitrariamente, senza una base fattuale e senza considerare la finalità legale del controllo.

Sintesi operativa per Polizia Locale e Forze di polizia

Principio operativo

In presenza dei presupposti di legge, il controllo documentale deve consentire di verificare non soltanto chi sia la persona, ma anche la regolarità e validità dei documenti richiesti. La conoscenza personale dell'interessato e l'identificazione successiva non sostituiscono automaticamente l'esibizione.

Schema decisionale per la pattuglia

1. Verificare il presupposto del controllo

Annotare il motivo concreto dell'intervento, il contesto, le circostanze osservate e le ragioni della richiesta documentale.

2. Richiedere i documenti pertinenti

Precisare quali documenti siano stati richiesti, a chi e in quale momento. Distinguere la mancata esibizione del permesso di soggiorno da quella del documento identificativo.

3. Registrare la risposta esatta

Riportare, per quanto possibile testualmente, la spiegazione fornita nell'immediatezza. Non confondere il mancato possesso dichiarato con una giustificazione del mancato adempimento.

4. Effettuare gli accertamenti consentiti

Verificare l'identità e la situazione documentale mediante le procedure disponibili e legittime, documentando gli esiti. La conoscenza personale non prova da sola la perdurante validità del permesso.

5. Valutare il seguito giuridico

Ricostruire la condotta e le eventuali ragioni addotte; distinguere i fatti direttamente osservati dalle dichiarazioni e dagli accertamenti successivi. Valutare gli elementi costitutivi della fattispecie senza automatismi.

Massima

In tema di omessa esibizione dei documenti da parte dello straniero, ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l'interesse tutelato dalla norma consiste nell'assicurare l'identificazione certa del soggetto controllato e la verifica non soltanto del possesso, ma anche della regolarità e validità del permesso di soggiorno e del documento identificativo. Ne consegue che la conoscenza personale dell'interessato da parte degli operatori di polizia e l'accertamento successivo della sua identità non sono, di per sé, equipollenti all'esibizione documentale.

Il «giustificato motivo» dell'omessa esibizione deve essere valutato in concreto, alla luce della finalità della norma e del quadro normativo di riferimento, tenendo conto della consistenza della ragione addotta e della possibilità di verificarne la veridicità. È pertanto illegittimo riconoscere efficacia giustificativa a circostanze tardivamente rappresentate e prive di adeguata rilevanza rispetto all'obbligo violato, oppure attribuire al controllo natura vessatoria o discriminatoria senza una base fattuale concreta, tanto più quando la richiesta documentale risulti comprensibile nel contesto operativo accertato.

Riferimenti giurisprudenziali richiamati nel testo

Pronuncia	Principio per cui è citata nella sentenza
Cass. pen., Sez. VI, n. 598, 10 novembre 2023, dep. 2024	La successiva comunicazione dell'identità o la conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale non escludono automaticamente l'illecito relativo al rifiuto di fornire le indicazioni richieste.
Cass. pen., Sez. I, n. 851 del 10 febbraio 1995	Necessità di acquisire in modo sicuro i dati necessari all'identificazione.
Cass. pen., Sez. I, n. 9957 del 14 novembre 2014	Finalità di evitare che l'attività della polizia sia indebitamente ostacolata.
Cass. pen., Sez. I, n. 19307 del 30 gennaio 2019	Il giustificato motivo, nelle fattispecie richiamate, deve essere addotto nell'immediatezza per consentire le verifiche sulla sua veridicità.
Cass. pen., Sez. IV, n. 49769 del 14 novembre 2019	Rilevanza della compatibilità della ragione addotta con regole comportamentali lecite.
Cass. pen., Sez. I, n. 16973 del 16 aprile 2009	Il giudice deve interpretare la clausola del giustificato motivo in coerenza con la finalità dell'incriminazione e con il quadro normativo.

Conclusioni operative

Dalla pronuncia si ricavano quattro indicazioni essenziali:

1. Identificazione e verifica documentale sono piani distinti: conoscere la persona non equivale ad aver verificato la validità dei documenti.
2. La risposta immediata va documentata con precisione: occorre distinguere la semplice dichiarazione di non avere con sé il documento dalle ragioni addotte per giustificarne l'omessa esibizione.
3. Il giustificato motivo non può essere costruito per supposizioni: deve essere valutato sulla base di circostanze concrete e in rapporto alla finalità della norma.
4. La motivazione degli atti deve essere fattuale: sia gli operatori sia il giudice devono fondare le rispettive valutazioni su circostanze verificabili, evitando automatismi.

La portata della decisione va mantenuta entro i suoi limiti: la Cassazione ha censurato l'interpretazione giuridica seguita dal giudice di primo grado e disposto un nuovo giudizio, non ha definitivamente accertato la responsabilità penale dell'imputato.

Giovanni Paris